

## ALLEGATO A

### INTERVENTI NON SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

1. Non sono soggetti alla valutazione di incidenza gli interventi previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo.

La valutazione di incidenza, espletata dall'autorità regionale competente, dei piani suddetti può prescrivere l'obbligo di procedura di valutazione di incidenza per specifici interventi.

2. Non sono soggetti alla valutazione di incidenza gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti "Natura 2000", qualora previsti espressamente dall'apposito piano di gestione approvato, e solo a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, esplicitamente indicati nell'atto di approvazione del piano di gestione.

3. Sono inoltre esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza:

a) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nella zona territoriale omogenea A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i., nonché gli ampliamenti e i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;

b) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

- gli interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., lettere a), b), c) e d);
- gli interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche;
- gli interventi di natura pertinenziale con l'esclusione degli interventi di natura pertinenziale nelle zone omogenee E di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i.;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e delle relative aree di pertinenza, di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, di miglioramento della sicurezza della viabilità, purchè tali interventi che non comportino variazioni di tracciato e/o ampliamenti della sede stradale, né modifica della categoria di opera e relativo manto stradale;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria delle linee ferroviarie in attività e delle strutture ad esse strettamente funzionali;

e) la realizzazione di recinzioni e muri, gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e nuovi interventi relativi ad infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i.; le infrastrutture a rete ed gli impianti tecnologici ricadenti in zona E sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

f) in zona omogenea E, di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i.:

- la realizzazione di modeste strutture tecniche di ricovero attrezzi;
- la realizzazione di muretti a secco;
- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali (castagno e fili spinato), comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici e di aree di pertinenza di piccoli insediamenti agricoli ed edifici isolati;
- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica (siepi, frangivento, boschetti);

- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purchè non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali prati naturali e cespuglieti naturali;

g) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali.

5. La presenza e la tutela di specie animali di interesse comunitario di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE devono essere comunque garantite.

6. I piani di gestione dei singoli siti, approvati, possono stabilire la necessità della valutazione di incidenza anche per le opere di cui ai commi precedenti.

7. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.